ASSOCIAZIONE TURISMO E RICETTIVITÀ

aderente a CONFESERCENTI Milano - Lodi - Monza Brianza

Albergatori della Città Metropolitana di Milano

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
LORO INDIRIZZI

Milano, 05/09/16

Contribuzione relative alle ore di formazione esterna non retribuite per gli apprendisti

Si allega il testo dell'interpello del Ministero del lavoro n. 22 del 2016, con cui vengono fornite indicazioni sul **calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**.
In particolare, con tale interpello si fornisce risposta ad un quesito del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, in merito al **calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato** della prima tipologia (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore).
In particolare, l'istante chiede quale sia il regime contributivo per le ore di formazione interna retribuite nella misura del 10% e per le ore non retribuite di formazione esterna, ipotizzando, in tale ultimo caso, una contribuzione figurativa a carico dell'Istituto previdenziale.

La risposta in sintesi del Ministero

"…In risposta al quesito avanzato si sottolinea come, nell'ambito della disciplina del contratto di apprendistato del primo tipo, l'art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 disponga che "*per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta*", ferme restando le diverse previsioni dei contratti collettivi.
Considerato che il Legislatore ha previsto espressamente la possibilità di corrispondere una retribuzione inferiore rispetto all'importo dovuto in ragione del contratto collettivo, **il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata**, salvo le diverse previsioni sul punto del contratto collettivo di riferimento.
Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è invece del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell'obbligo di versamento contributivo. Al riguardo non si può tuttavia ritenere configurabile un diritto all'accreditamento di una contribuzione figurativa, atteso che la stessa è prevista dal Legislatore in casi tassativi con idonea copertura finanziaria."

Nel rimanere a disposizione si inviano cordiali saluti

Il Direttore
Ciro Pascale